



Scheda informativa

Messaggio concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

Parte concernente il miglioramento dell'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

A. Contesto e obiettivo del progetto:

A prescindere dall'attuazione dell'articolo 121a Cost., il Consiglio federale propone diverse misure volte a garantire un'esecuzione uniforme dell'ALC a livello svizzero, a chiarire la situazione giuridica per quanto concerne l'interpretazione di alcune disposizioni e a rispondere a talune preoccupazioni formulate dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) e dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) nei rispettivi rapporti sul soggiorno dei cittadini di uno Stato UE e AELS¹.

Queste misure, sottoposte a una consultazione separata svoltasi dal 2 luglio al 22 ottobre 2014, sono oggetto di un unico messaggio unitamente all'attuazione dell'articolo 121a Cost. giacché consentono parimenti di meglio regolare l'immigrazione.

B. Necessità degli adeguamenti legislativi:

Sebbene negli ultimi anni siano già state adottate diverse misure, in materia di applicazione dell'ALC sono state constatate disparità di trattamento e mancanza di chiarezza per quanto riguarda la concessione dell'aiuto sociale o l'estinzione del diritto di soggiorno in seguito alla perdita dell'impiego.

C. Misure previste dal progetto di modifica:

1. Disciplina del diritto di soggiorno dei cittadini UE/AELS in caso di perdita involontaria dell'impiego in Svizzera (art. 61a p-LStr).

- In caso di perdita dell'impiego **durante i** primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera, il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS conserva il proprio diritto di soggiorno durante i sei mesi che seguono la perdita involontaria dell'impiego o fino alla scadenza del versamento delle indennità di disoccupazione. Durante tale periodo è escluso dall'aiuto sociale.
- In caso di perdita dell'impiego **dopo** i primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera, il titolare di un permesso di dimora UE/AELS conserva il proprio diritto di soggiorno durante i sei mesi che seguono la cessazione dell'attività lucrativa o durante i sei mesi che seguono la scadenza del versamento delle indennità di disoccupazione.

¹ Rapporto «Valutazione del soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone» del Controllo parlamentare dell'amministrazione alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, FF 2014 7141 e rapporto della CdG-N del 6 novembre 2014, FF 2015 739.

Durante tale periodo può beneficiare dell'aiuto sociale.

2. **Esclusione dall'aiuto sociale degli stranieri** che soggiornano in Svizzera unicamente alla ricerca di un impiego e i membri della loro famiglia (*art. 29a p-LStr*).
 - Le legislazioni e prassi in materia di concessione dell'aiuto sociale a stranieri in cerca di un impiego divergono da un Cantone all'altro; occorre pertanto uniformarle ed escludere a livello federale dal regime dell'aiuto sociale gli stranieri che vengono in Svizzera al solo scopo di cercarvi un impiego. L'esclusione vale anche per i membri della loro famiglia.

3. Creazione di una base legale che permetta **lo scambio di dati tra le autorità competenti per il versamento delle prestazioni complementari e quelle competenti nel settore della migrazione** (*art. 97 cpv. 3 lett. f e cpv. 4 p-LStr, art. 26a p-LPC*).
 - In futuro, le autorità competenti per il versamento delle prestazioni complementari avranno l'obbligo di comunicare alle autorità competenti nel settore della migrazione i versamenti delle prestazioni complementari annuali e i rimborsi delle spese di malattia e invalidità nei casi di una certa gravità (*art. 26a LPC*). Se un'autorità cantonale competente nel settore della migrazione ottiene tali dati, dovrà comunicare spontaneamente all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora (*art. 97 cpv. 4 p-LStr*).

4. **Esclusione dal versamento delle prestazioni complementari** dei cittadini stranieri senza titolo di soggiorno (*art. 5 cpv. 1 p-LPC*).
 - Soltanto le persone che hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza, la perdita del diritto di soggiorno non comporta necessariamente e automaticamente la perdita del domicilio svizzero. Ciò significa che, sebbene non possieda più un titolo di soggiorno, lo straniero è autorizzato a risiedere in Svizzera e a percepire le prestazioni complementari. La modifica proposta sopprime questa possibilità ed esclude dal versamento delle prestazioni complementari gli stranieri senza titolo di soggiorno.